

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

35° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 24 MARZO 1998

Presidenza del vice presidente CORTIANA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2981) Proroga di termini nel settore agricolo

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 4 e *passim*

BARRILE (*Dem. Sin.-l'Ulivo*), relatore alla Commissione. 7, 31, 32

BETTAMIO (*Forza Italia*). 20, 21, 26 e *passim*

BORRONI, sottosegretario di Stato per le politiche agricole 31

BUCCI (*Forza Italia*) Pag. 20, 21

CUSIMANO (*AN*) 3, 18, 19 e *passim*

FUSILLO (*PPI*) 20, 21, 22 e *passim*

GERMANÀ (*Forza Italia*) 3, 5, 8 e *passim*

MARINI (*Misto*) 4, 19, 20 e *passim*

MINARDO (*CDU*) 4, 7, 20 e *passim*

MURINEDDU (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 21

PIATTI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 2, 18, 19 e *passim*

RECCIA (*AN*) 20

STANISCIÀ (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 28

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2981) Proroga di termini nel settore agricolo

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2981, sospesa nella seduta del 19 marzo scorso.

Nel richiamare il tenore del parere reso sugli emendamenti – all'esame in sede deliberante – dalla Commissione bilancio, desidero far presente che su un gruppo di emendamenti la Commissione ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Pertanto, qualora la Commissione non si uniformi a tale parere, il disegno di legge verrà rimesso all'Assemblea (proseguendo l'esame in sede referente), ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento.

Per quegli emendamenti per i quali la 5^a Commissione ha invece espresso un parere di nulla osta condizionato, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli ulteriori emendamenti con cui sono reperite le risorse di copertura, analogamente, qualora intervenga prima l'approvazione delle proposte emendative implicanti maggiori oneri, sussiste per la Commissione l'onere procedurale di procedere anche all'approvazione delle proposte emendative di copertura corrispondenti, determinandosi altrimenti il medesimo effetto procedurale dianzi descritto di remissione all'Assemblea, qualora la Commissione non si uniformi al parere della Commissione bilancio.

Ricordo che gli emendamenti sono stati pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 19 marzo.

PIATTI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti 1.0.1, 5.57, 5.58 e 5.0.2, presentati dal presidente Scivoletto.

Ritiro l'emendamento 10.1, in quanto il problema della guida delle macchine agricole può trovare adeguata soluzione all'interno dei provvedimenti che più specificatamente affrontano tematiche generali sulla materia, attualmente all'esame dell'8^a Commissione del Senato.

Intendo altresì ritirare l'emendamento 5.0.2, relativo all'utilizzo di prodotti fitosanitari per l'agricoltura biologica, in quanto la questione appare meritevole di ulteriori approfondimenti, che potranno essere effettuati in relazione all'esame dei disegni di legge in materia di prodotti fitosanitari, attualmente all'esame della Commissione agricoltura della Camera dei deputati.

Infine, ritiro anche gli emendamenti 5.34, 5.42 e 5.36, in quanto su tali emendamenti la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed inoltre la soluzione adeguata risulta proposta con l'emendamento 5.57, cui ho testè aggiunto la mia firma, e per il quale la relativa copertura finanziaria è reperita con l'emendamento 5.58.

CUSIMANO. Esprimo forti perplessità sul parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente su numerosi emendamenti, in particolare su quelli riferiti all'articolo 5, comma 2, che recita: «sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende agricole che traggono da dette produzioni almeno il 50 per cento del reddito aziendale». Ritengo che sia molto importante affrontare le questioni relative alle disposizioni legate a detto comma, che sono finalizzate a prevedere le caratteristiche delle aziende agricole per le quali valgono le agevolazioni del comma 1.

Pertanto sollecito il Sottosegretario a chiarire l'orientamento del Governo al fine di collaborare con la Commissione per reperire la copertura finanziaria, altrimenti alcuni Gruppi che si vedono danneggiati non avrebbero alcun interesse a mantenere la sede deliberante. Quindi preannuncio che, nel caso in cui dovesse persistere questa posizione da parte della 5^a Commissione e del Governo, ritireranno il nostro assenso alla sede deliberante.

GERMANÀ. Condivido pienamente i rilievi avanzati dal collega Cusimano per quanto concerne il «50 per cento», perchè, come ho avuto modo di evidenziare in altre occasioni, non solo creeremmo una disparità tra le aziende olivicole, ma costringeremmo gli olivicoltori a cercare di imbrogliare lo Stato. Onde evitare che il cittadino sia costretto a ricorrere ad imbrogli per aggirare l'ostacolo, è opportuno – come giustamente ha affermato il collega Cusimano – che il Governo e soprattutto la Commissione bilancio chiariscano la questione riguardante gli emendamenti riferiti al comma 2 dell'articolo 5.

Mi rammarico del fatto che la proroga di termini, da noi più volte sollecitata, sia affrontata in questo disegno di legge e non nell'altro. Non vorrei che questo fosse un marchingegno allo scopo di costringere un pò tutti ad andare nel senso non desiderato. Riteniamo che la proroga di termini sia opportuna, ma i Gruppi e le regioni non devono essere danneggiati dall'attuale disegno di legge in sede deliberante.

PRESIDENTE. Prima di perdere l'opportunità di esaminare il disegno di legge in sede deliberante, che ci consente di lavorare in modo più spedito e più produttivo, si potrebbe procedere ad una breve sospensione per dare al relatore e al Governo l'opportunità di confrontarsi con i colleghi e con i senatori della 5^a Commissione al fine di pervenire ad una soluzione.

MARINI. Vorrei informare il relatore e il Governo che i fondi previsti dall'articolo 5, secondo la formulazione proposta, sono sufficienti ad accogliere tutti gli emendamenti presentati allo stesso articolo 5. È sfuggito un elemento (come sottolineato dal capo dell'Ufficio legislativo del Ministero), cioè che i prestiti annuali, che con questo provvedimento verrebbero prorogati, sono comunque erogati dalle regioni. Questo provvedimento, una volta approvato, sarà inefficace, non ci sarà alcun beneficiario, perchè come sapete le regioni concedono dei prestiti a conduzione annuale a tasso agevolato sulla base di parametri rapportati alle produzioni. Al suo scadere, il prestito viene rinnovato per altri 12 mesi, nel pieno interesse dell'olivocoltore che vede consolidarsi l'andamento; pertanto il provvedimento non verrà da lui mai utilizzato per i prestiti di conduzione. I prestiti sono concessi dalle regioni, ma probabilmente la 5^a Commissione permanente non conosce la normativa regionale che li disciplina.

PRESIDENTE. Nel tentativo di guadagnare del tempo, propongo di sospendere la seduta per venti minuti, al fine di compiere una verifica incrociata, sentendo informalmente la 5^a Commissione permanente e di dare per illustrati gli emendamenti.

MINARDO. Signor Presidente, anch'io come i colleghi Cusimano e Germanà non condivido la posizione della 5^a Commissione permanente su questi emendamenti, così come non sono d'accordo con la sua proposta di darli per illustrati. Vorrei sentire prima cosa ne pensa il Governo, poi potremo eventualmente fare una sospensione e confrontarci con la 5^a Commissione.

PRESIDENTE. Colleghi, la mia proposta era assolutamente improntata al buon senso. Alla luce di ciò che il senatore Cusimano ha paventato, se il Governo avesse avuto una risposta positiva, l'avrebbe già fornita.

Ho proposto di sospendere i nostri lavori proprio nel tentativo di risolvere la questione: qualora la sospensione non portasse i risultati sperati da tutti ne prenderemmo atto ed io, come Presidente, proporrei un aggiornamento dei lavori per avere più tempo a disposizione e per non perdere la possibilità dell'esame del disegno di legge in sede deliberante.

A questo punto propongo alla Commissione di procedere alla illustrazione degli emendamenti senza passare alla loro votazione, affidando ai contatti informali tra il relatore, il Governo e i commissari la possibilità di pervenire ad una soluzione che raccolga i più ampi consensi sulle questioni precedentemente sollevate.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

(Immissione in circolazione delle motoagricole)

1. Il termine di cui al comma 8 dell'articolo 235, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da ultimo prorogato dall'articolo 8 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1998.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «solo per le macchine motoagricole già in circolazione».

1.1 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, GRECO, AZZOLLINI

GERMANÀ. Signor Presidente, con riferimento al suo precedente invito a dare per illustrati gli emendamenti, vorrei osservare che ciò consentirebbe di guadagnare del tempo ma non consentirebbe ai componenti della Commissione di comprendere bene il contenuto degli emendamenti stessi e i motivi per i quali sono stati presentati.

PRESIDENTE. Senatore Germanà, il mio era semplicemente un invito: gli emendamenti li conoscete già, dovrete solo fare delle verifiche alla luce di ciò che lei ed il senatore Cusimano avete detto. Ma ho constatato che nel convincervi ad operare in questo modo si perde più tempo.

GERMANÀ. Signor Presidente, nel corso della discussione dell'altro disegno di legge che abbiamo esaminato in sede deliberante, quello sull'olivocoltura, all'ultimo momento abbiamo modificato degli emendamenti così da poter andare avanti nei nostri lavori. Non sarebbe utile anche in questo caso darli per illustrati.

PRESIDENTE. Senatore Germanà, procediamo nell'illustrazione.

GERMANÀ. D'accordo, signor Presidente. Nel momento in cui delle macchine agricole vengono immesse sul mercato, o sono fuori legge o non è giusto concedere delle proroghe (da tanto tempo abitudine italiana); tant'è che inizialmente quando presentai l'emendamento 1.1 chiedevo quale fosse la macchina motoagricola interessata dalla proroga, se si trattasse di una macchina non funzionante, obsoleta, prodotta nel 1930, o se si trattasse invece di una macchina prodotta nel 1967 o nel 1968 o nel 1970. Con questo provvedimento probabilmente consentiremo alle aziende di utilizzare questa semi-rotazione per immettere sul mercato macchine che

da molti anni non riescono a vendere. Sarebbe opportuno, invece, stabilire una data che faccia da spartiacque tra le macchine in regola che possono usufruire della proroga e le altre.

Le proroghe non ci consentono certamente di fornire un indirizzo alle nostre industrie. Sappiamo che ce ne sono alcune, concorrenti, che riescono a produrre macchine agricole in regola con le normative comunitarie e che costano il 40 per cento in meno. Quindi sarebbe opportuno agevolare gli agricoltori ed indirizzarli verso macchine che costino meno, producano di più e siano in regola con le normative europee.

PRESIDENTE. Accantoniamo l'articolo 1. Prima di passare all'articolo 2, ricordo che è stato ritirato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Guida delle macchine agricole)

1. All'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, la lettera *b*) è così modificata:

"*b*) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonché delle macchine operatrici anche con rimorchio, purchè la massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli non superi le 7,5 t;"».

1.0.1

SCIVOLETTO, PIATTI

Art. 2.

(Conservazione di somme nel bilancio dello Stato)

1. Per consentire il completamento degli adempimenti necessari per la piena attuazione degli interventi previsti nel settore della pesca ed assicurare l'espletamento dei controlli per la repressione delle frodi, le disponibilità in conto competenza ed in conto residui iscritte sui capitoli 3583, 3586, 3537, 7974, 7977, 5001, 5002, 5003, 5050, 5059 e 8600 dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per l'anno 1997, non impegnate entro il 31 dicembre 1997, possono esserlo entro l'anno 1998.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «3586, 3537» con l'altra: «1605».

2.1

IL RELATORE

BARRILE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Accantoniamo l'articolo 2 e passiamo all'articolo 3:

Art. 3.

(Denuncia dei pozzi)

1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è prorogato al 30 novembre 1998. Le regioni adottano, entro il 31 luglio 1998, provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti, con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 1995.

2. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo, la denuncia e la richiesta di concessione possono effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia, da effettuarsi presso le amministrazioni provinciali competenti nel termine di cui al comma 1, estingue ogni illecito amministrativo eventualmente commesso per la mancata tempestiva denuncia.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo, la comunicazione al Sindaco inviata entro i venti giorni precedenti l'inizio dei lavori sostituisce la preventiva autorizzazione urbanistica.»

3.1

MINARDO

MINARDO. Signor Presidente, non posso dare per illustrato, come invece farò per gli altri emendamenti da me presentati, l'emendamento 3.1 in quanto lo giudico importantissimo.

Il genio civile, ricevuta richiesta di autorizzazione per la perforazione di un pozzo, fa le pubblicazioni presso i comuni interessati; questi poi rilasciano o meno il nulla osta all'autorizzazione. Considerata l'esigenza di questa procedura, è assurdo che successivamente venga chiesta l'autorizzazione urbanistica quando il comune si esprime prima del genio civile. L'emendamento è dunque volto ad uno snellimento delle procedure per l'apertura dei pozzi per uso agricolo o domestico.

PRESIDENTE. Accantoniamo l'articolo 3 e passiamo all'articolo 4:

Art. 4.

(Supporto alla programmazione agricola nazionale)

1. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dal comma 4 dell'articolo 14, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

4.1 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, GRECO, AZZOLLINI

GERMANÀ. Signor Presidente, come ho già detto in una delle precedenti sedute, quando in sede deliberante abbiamo trattato il provvedimento sull'olivocoltura, siamo sempre alla ricerca di commissioni di lavoro, di gruppi di lavoro, di gruppi di supporto, e chiedo quale fosse stato il lavoro di supporto che questo gruppo tecnico aveva svolto per il problema dell'olivocoltura e per tutti gli altri problemi.

Chiedo ancora: quale attività hanno svolto queste commissioni? Quale supporto tecnico hanno recato al Ministero per le politiche agricole? In Italia siamo ormai abituati a creare commissioni per distrarre l'attenzione dei cittadini. Non si sa mai quale sia la loro responsabilità e che cosa facciano in realtà per noi.

PRESIDENTE. Accantoniamo l'articolo 4 e passiamo all'articolo 5:

Art. 5.

(Operazioni di credito agrario)

1. A favore delle aziende agricole delle Regioni Puglia e Calabria, a prevalente indirizzo olivicolo, condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale, danneggiate dalla crisi di mercato delle olive e dell'olio, sono prorogate, fino a dodici mesi, le rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, in scadenza entro il 31 dicembre 1997. I medesimi interventi, con le stesse procedure e modalità, si applicano anche a favore delle aziende agricole di altre aree a vocazione olivicola, in cui è accertata la grave crisi di mercato delle olive e dell'olio.

2. Sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende agricole che traggono da dette produzioni almeno il 50 per cento del reddito aziendale.

3. Le rate prorogate sono assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985.

4. Sulle rate prorogate opera il fondo interbancario di garanzia, di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni.

5. La spesa per il concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite di lire 6 miliardi, è posta a carico del Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

5.56

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Al fine di consentire il mantenimento dell'attuale livello di occupazione pregiudicato dalla crisi che interessa il comparto olivicolo, alle aziende agricole ricadenti nelle regioni Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata, nonché nelle aree olivicole individuate dalle altre regioni interessate, sono concesse le agevolazioni di cui al comma 2 finalizzate alla ricostituzione del capitale di anticipazione che non trova reintegrazione a causa della crisi di mercato.

2. I crediti agrari di esercizio, nella misura di cui al comma 4, contratti dalle aziende agricole nell'anno 1997 e che andranno a scadere sino al 2 luglio 1998 sono prorogati di 12 mesi. Le rate dei crediti agrari di soccorso, contratti ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364 così come modificata dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590 e dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, già scaduti e che andranno a scadere nel periodo dal 31 dicembre 1996 al 2 luglio 1998 sono prorogati di 12 mesi, per un importo massimo calcolato ai sensi del comma 4.

3. Le rate di mutuo di miglioramento, di consolidamento avvenuto ai sensi del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989 n. 286, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, e successive modificazioni, di acquisto della proprietà diretta o coltivatrice erogati ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono prorogate di 12 mesi per un importo massimo calcolato ai sensi del comma 4. L'importo ammissibile a proroga è pari o inferiore alla somma risultante dall'applicazione dei vigenti parametri regionali relativi al credito agrario di esercizio, alle superfici olivetate di ogni azienda interessata. L'importo complessivamente prorogabile non può superare il doppio della somma risultante dal calcolo previsto al comma 4. Le agevolazioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di avvenuto pagamento alle scadenze contrattuali.

4. Le agevolazioni recate al comma 2 si attueranno per quanto non in contrasto con la presente legge con le modalità previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

5. La spesa per il concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nei limiti di lire 12 miliardi, è posta a carico del fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il Ministro per le politiche agricole con proprio decreto provvederà al riparto dei fondi. Il riparto dei fondi sarà ancorato in misura direttamente proporzionale alle superfici olivetate delle regioni interessate calcolando al 50 per cento le superfici promiscue.».

5.59

GERMANÀ, BETTAMIO

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. A favore delle aziende agricole delle Regioni Puglia e Calabria, a prevalente indirizzo olivicolo, condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale, nonché delle cooperative olivicole ed olearie, danneggiate dalla crisi di mercato delle olive e dell'olio, sono prorogate, fino a dodici mesi, le rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, in scadenza entro il 31 marzo 1998. I medesimi interventi, con le stesse procedure e modalità, si applicano anche a favore delle aziende agricole, nonché delle cooperative olivicole ed olearie di altre re-

gioni a vocazione olivicola, in cui è accertata la grave crisi di mercato delle olive e dell'olio.

2. Sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende agricole che traggono da dette produzioni almeno il 50 per cento della produzione lorda vendibile.».

5.57

SCIVOLETTO

Al comma 1, sopprimere le parole: «delle regioni Puglia e Calabria,»; conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

5.54

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sopprimere le parole: «delle regioni Puglia e Calabria».

5.33

MURINEDDU, PREDÀ, PIATTI, SARACCO, MAZZUCA POGGIOLINI,
CONTE, CORTIANA, SCIVOLETTO, BARRILE

Al comma 1, sostituire le parole: «Regioni Puglia e Calabria» con le altre: «Regioni Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia».

5.1

MONTELEONE

Al comma 1, dopo la parola: «Calabria» inserire la seguente: «Sicilia».

5.49

CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo la parola: «Calabria» inserire la seguente: «Sicilia».

5.16

GERMANÀ, D'ALÌ, GRECO, AZZOLLINI, BETTAMIO, BUCCI

Al comma 1, dopo la parola: «Calabria» inserire la seguente: «Sicilia».

5.20

FUSILLO

Al comma 1, dopo la parola: «Calabria» inserire la seguente: «Sicilia».

5.4

MINARDO

Al comma 1, dopo la parola: «Calabria» inserire la seguente: «Basilicata».

5.2 MICELE

Al comma 1, dopo la parola: «Puglia» inserire la seguente: «Molise».

5.3 BISCARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «prevalente»; sopprimere altresì le parole: «condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale».

5.8 MINARDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale.».

5.12 MARINI

Al comma 1, dopo le parole: «e imprenditori agricoli a titolo principale» inserire le seguenti: «nonchè delle cooperative olivicole ed olearie.».

5.34 PREDÀ, MURINEDDU, PIATTI, SARACCO, MAZZUCA POGGIOLINI,
CONTE, CORTIANA, SCIVOLETTO, BARRILE

Al comma 1, sostituire le parole: «sono prorogate fino a dodici mesi» con le altre: «sono quinquennalizzate».

5.39 MARINI

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

5.22 FUSILLO

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».

5.48 CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».

5.52 CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

5.60 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

Al comma 1, dopo le parole: «e di miglioramento,» inserire le altre: «nonchè le rate di mutuo e le cambiali di quinquennalizzazione».

5.13 MARINI

Al comma 1, dopo le parole: «e di miglioramento» inserire le seguenti: «nonchè rate di mutuo o di prestiti quinquennalizzati».

5.40 MARINI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le altre: «31 luglio 1998.».

5.14 MARINI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 luglio 1998.».

5.50 CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 marzo 1998.».

5.21 FUSILLO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1997.» con le seguenti: «entro il 31 marzo 1998.».

5.61 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 marzo 1998.».

5.10 MINARDO

Al comma 2, sostituire le parole: «del reddito aziendale» con le seguenti: «della produzione lorda vendibile».

5.23

FUSILLO

Al comma 2, sostituire le parole: «del reddito aziendale» con le seguenti: «della produzione lorda vendibile».

5.37

MARINI

Al comma 2, sostituire le parole: «del reddito aziendale.» con le seguenti: «della produzione lorda vendibile aziendale.».

5.63

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «documentato nelle scritture contabili.».

5.15

MARINI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «ed i fondi condotti da coltivatori diretti che siano piantati con almeno il 50 per cento di ulivi».

5.17

GERMANÀ, D'ALÌ, GRECO, AZZOLLINI, BETTAMIO, BUCCI

Conseguentemente all'emendamento 5.57, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La spesa per il concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite di lire 10 miliardi, è posta a carico del Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni.».

5.58

SCIVOLETTO

Conseguentemente agli emendamenti 5.16 e 5.17, al comma 5, sostituire le parole: «6 miliardi» con le altre: «12 miliardi».

5.18

GERMANÀ, D'ALÌ, GRECO, AZZOLLINI, BETTAMIO, BUCCI

Conseguentemente all'emendamento 5.12, al comma 5 sostituire le parole: «nel limite di lire 6 miliardi» con le seguenti: «nel limite di lire 12 miliardi».

5.43

MARINI

Conseguentemente all'emendamento 5.39, al comma 5 sostituire le parole: «nel limite di lire 6 miliardi» con le seguenti: «nel limite di lire 12 miliardi».

5.44

MARINI

In subordine all'emendamento 5.44, sempre conseguentemente all'emendamento 5.39, al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo provvederà con proprio decreto a rideterminare le modalità di ripartizione dei benefici nel limite di lire 12 miliardi».

5.46

MARINI

Conseguentemente all'emendamento 5.40, al comma 5 sostituire le parole: «nel limite di lire 6 miliardi» con le seguenti: «nel limite di lire 12 miliardi».

5.45

MARINI

Conseguentemente all'emendamento 5.14, al comma 5 sostituire le parole: «nel limite di lire 6 miliardi» con le seguenti: «nel limite di lire 12 miliardi».

5.47

MARINI

Conseguentemente all'emendamento 5.52, al comma 5 sostituire le parole: «nel limite di lire 6 miliardi» con le seguenti: «nel limite di 12 miliardi».

5.53

CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Al comma 5, sostituire le parole: «6 miliardi» con le seguenti: «12 miliardi».

5.38

GERMANÀ, BETTAMIO

Conseguentemente all'emendamento 5.54, al comma 5, sostituire la parola: «6» con l'altra: «12».

5.55

ANTOLINI, BIANCO

In subordine all'emendamento 5.43, sempre conseguentemente all'emendamento 5.12, al comma 5 sostituire le parole: «6 miliardi» con le altre: «8 miliardi».

5.29

MARINI

Conseguentemente all'emendamento 5.13, al comma 5 sostituire le parole: «6 miliardi» con le altre: «8 miliardi».

5.30

MARINI

In subordine all'emendamento 5.47, sempre conseguentemente all'emendamento 5.14, al comma 5 sostituire le parole: «6 miliardi» con le altre: «8 miliardi».

5.31

MARINI

Conseguentemente all'emendamento 5.15, al comma 5 sostituire le parole: «6 miliardi» con le altre: «8 miliardi».

5.32

MARINI

In subordine all'emendamento 5.29, sempre conseguentemente all'emendamento 5.12, alla fine del comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Il Governo provvederà con proprio decreto a rideterminare le modalità di ripartizione dei benefici nel limite di lire 6 miliardi.».

5.25

MARINI

In subordine all'emendamento 5.30, sempre conseguentemente all'emendamento 5.13, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo provvederà con proprio decreto a rideterminare le modalità di ripartizione dei benefici nel limite di lire 6 miliardi.».

5.26

MARINI

In subordine all'emendamento 5.31, sempre conseguentemente all'emendamento 5.14, al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo provvederà con proprio decreto a rideterminare le modalità di ripartizione dei benefici nel limite di lire 6 miliardi.».

5.27

MARINI

In subordine all'emendamento 5.32, sempre conseguentemente all'emendamento 5.15, al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo provvederà con proprio decreto a rideterminare le modalità di ripartizione dei benefici nel limite di lire 6 miliardi.».

5.28

MARINI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2-bis, comma 1, della tariffa, parte II, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero non è superiore all'annata agraria per gli affitti di fondi rustici"».

5.24

FUSILLO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. I benefici previsti dal presente articolo per i quali è prevista una proroga delle scadenze sino al 31 dicembre 1998 si applicano alle aziende agrumicole della Regione siciliana danneggiate dall'attuale crisi di mercato.».

5.19

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, D'ALÌ

Ricordo che gli emendamenti 5.34, 5.42, 5.36, 5.46, 5.29, 5.31, 5.25, 5.26, 5.27 e 5.28 sono stati ritirati.

L'emendamento 5.56 si dà per illustrato.

GERMANÀ. L'emendamento 5.59, presentato da me e dal senatore Bettamio, è interamente sostitutivo dell'articolo 5 e va nella direzione – a nostro avviso giusta – indicata precedentemente dal senatore Cusimano. Ci chiediamo, infatti, per quale motivo le provvidenze non debbano essere estese anche alle aziende agricole operanti in Sicilia e in Basilicata.

PIATTI. Do per illustrato l'emendamento 5.57.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.54 e 5.33 si danno per illustrati.

CUSIMANO. Aggiungo la mia firma all'emendamento 5.1 e lo do per illustrato.

Vorrei evidenziare il fatto che la 5^a Commissione ha espresso un parere discordante sugli emendamenti 5.49, 5.16, 5.20 e 5.4 tra loro identici. Infatti, sugli emendamenti 5.49, 5.20 e 5.4 ha espresso parere contrario, mentre sull'emendamento 5.16 – di contenuto identico ai precedenti – ha espresso parere di nulla osta condizionato. È uno strano modo di pro-

cedere, e dimostra a mio avviso come il parere sia stato espresso in modo frettoloso.

PRESIDENTE. Faccio presente che la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 sugli emendamenti che non recano alcuna copertura dei maggiori oneri, mentre ha espresso parere di nulla osta condizionato laddove l'approvazione dell'emendamento è condizionata all'approvazione contestuale della clausola di copertura dei maggiori oneri. È il caso dell'emendamento 5.16, la cui formula di copertura è recata dall'emendamento 5.18, e dell'emendamento 5.52, i cui maggiori oneri sono coperti con l'emendamento 5.53.

CUSIMANO. Ne prendo atto e aggiungo la mia firma all'emendamento 5.16.

MINARDO. Anch'io aggiungo la mia firma all'emendamento 5.16.

PIATTI. Aggiungo la mia firma all'emendamento 5.20 e lo do per illustrato.

MINARDO. L'emendamento 5.4 si illustra da sè.

MINARDO. Do per illustrato l'emendamento 5.8, e preannuncio l'intenzione di aggiungere la mia firma all'emendamento 5.12, presentato dal senatore Marini.

MARINI. Per quanto concerne l'emendamento 5.12, vorrei sottolineare che la limitazione delle agevolazioni alle aziende condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale appare ormai superata dall'evoluzione delle imprese agricole. Infatti può esistere una comunione familiare oppure una persona non imprenditore agricolo perchè non iscritto a tante altre fattispecie.

L'idea di superare le limitazioni della normativa relativa al riconoscimento del coltivatore diretto e dell'imprenditore agricolo a titolo principale ormai si fa strada, ed infatti lo stesso Ministero è d'accordo di inserire le cooperative indipendentemente dal riconoscimento di imprenditore agricolo a titolo principale e di coltivatore diretto. Quindi perchè questa limitazione? Mi sembra strano che si preveda un ampliamento non verso l'impresa, bensì verso altre forme di organizzazione della produzione.

Dobbiamo spiegare alla gente perchè variamo una legge, non possiamo limitarci a diventare neutri una volta usciti da questa sede. Vorrei che i colleghi stessero molto attenti su questo punto; in caso contrario si rischierebbe di aprire un forte contenzioso soprattutto con la regione Calabria per la quale l'olivocoltura è importantissima.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.39, osservo che il provvedimento al nostro esame prende in considerazione i prestiti agrari annuali;

tali prestiti, trattandosi di una coltura che non termina in dicembre, ma a marzo, sono già scaduti e sono già stati rinnovati da tempo.

MINARDO. Senatore Marini, la coltura termina nel mese di agosto.

MARINI. No, la coltura olivicola inizia ad ottobre nelle zone di mare e a novembre, proseguendo fino ai mesi di marzo e aprile, in quelle più alte. Quindi il prestito, che è riferito all'attività colturale, non va dal 1° gennaio al 31 dicembre, ma dai primi mesi dell'anno agli ultimi dello stesso, il che è cosa diversa. Poichè i prestiti di conduzione concessi dalle regioni sono a tasso agevolato, il coltivatore che ha ottenuto il prestito, quando questo è scaduto l'ha già rinnovato. Se si vuole offrire un aiuto, lo si quinquennializzi.

Dobbiamo stare attenti a ciò che approviamo, altrimenti il provvedimento non servirà a nessuno.

FUSILLO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 5.22.

CUSIMANO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 5.48 e 5.52.

BETTAMIO. Signor Presidente, l'emendamento 5.60 semplicemente prevede un aumento temporale della proroga da 12 a 24 mesi per le rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento.

Colgo l'occasione per dire che insieme al collega Germanà aggiungiamo la nostra firma gli emendamenti 5.12, 5.39, 5.13, 5.40 e 5.14, per i quali la 5^a Commissione ha dato parere di nulla osta.

RECCIA. Signor Presidente, aggiungo anch'io la mia firma a questi emendamenti.

CUSIMANO. Anch'io, signor Presidente.

BUCCI. Aggiungo anch'io la mia firma a questi emendamenti.

MINARDO. La aggiungo anch'io, signor Presidente.

MARINI. Signor Presidente, anche per l'emendamento 5.13 una brevissima considerazione. Se si riconosce all'olivicoltore l'impossibilità a pagare il prestito in scadenza, non vedo perchè si debba poi ritenere che abbia la possibilità di pagare il mutuo, anch'esso in scadenza. Se uno non ha i soldi per pagare una cosa perchè dovrebbe allora averli per pagare l'altra? È un controsenso.

Do per illustrato l'emendamento 5.40. Circa l'emendamento 5.14, torno sul concetto espresso poco fa. La campagna non finisce il 31 dicembre ma, nelle regioni che hanno forte produzione olivicola, nei mesi successivi. È quindi necessario fare riferimento alla data del 31 luglio, perchè

le scadenze delle rate dei prestiti non sono fissate per la fine dell'anno ma per la fine di ogni semestre. La produzione di quest'anno serve infatti all'olivicoltore per pagare le rate che scadono alla fine del primo semestre, ossia il 1° luglio.

CUSIMANO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 5.50.

FUSILLO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 5.12 e 5.23.

GERMANÀ. Do per illustrati gli emendamenti 5.51 e 5.62.

MINARDO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 5.10, 5.9 e 5.11.

MURINEDDU. Do per illustrato l'emendamento 5.34.

CUSIMANO. Signor Presidente, non credo che per l'emendamento 5.51 ci sia la sufficiente copertura finanziaria; mi auguro però che si trovi, perchè risolvere il problema del 50 per cento è fondamentale.

Do per illustrato l'emendamento 5.7.

MARINI. Signor Presidente, l'emendamento 5.37 ha carattere tecnico. Il reddito aziendale viene ricavato dal bilancio dell'azienda, ma il coltivatore diretto non stila un simile bilancio, quindi bisogna necessariamente far riferimento alla produzione lorda vendibile: altrimenti da cosa lo si ricaverebbe?

MURINEDDU. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 5.37.

GERMANÀ. Anch'io, signor Presidente.

BETTAMIO. Aggiungo anch'io la mia firma.

BUCCI. Signor Presidente, anch'io aggiungo la mia firma.

CUSIMANO. Io pure, signor Presidente.

GERMANÀ. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 5.63 che mira a sostituire le parole «del reddito aziendale» con le parole «della produzione lorda vendibile», secondo la logica ricordata anche dal collega Marini.

Colgo l'occasione per rilevare che questa mattina un esperto, nell'analizzare il testo del disegno di legge, mi ha fatto notare delle discrasie. Per esempio, con riferimento alle «rate delle operazioni di credito agrario», di cui si parla nell'articolo 5, mi ha spiegato che non esistono le

rate, ma si tratta di un discorso annuale. Inoltre, a proposito delle aziende agricole «a prevalentemente indirizzo olivicolo», mi ha fatto notare che qualsiasi terreno può essere a vocazione olivicola. Mi dispiace doverlo rilevare soltanto oggi, ma ritengo sia necessario cercare delle espressioni più pertinenti ai fini della chiarezza del testo.

L'emendamento 5.17 permette di andare incontro a tutti gli olivicoltori e non solo ad alcuni di essi: è infatti finalizzato ad estendere i criteri per la determinazione delle aziende agricole a favore delle quali applicare le provvidenze recate dal comma 1 dell'articolo 5. I maggiori oneri sono coperti dall'emendamento 5.18 che propone di estendere il limite di 6 miliardi, a nostro avviso insufficiente, a 12 miliardi, in quanto riteniamo che il provvedimento si debba allargare anche ad altre regioni e ad altri olivicoltori.

MINARDO. Aggiungo la mia firma all'emendamento 5.18.

PIATTI. Do per illustrato l'emendamento 5.58.

MARINI. Gli emendamenti 5.43, 5.44, 5.45, 5.47 e 5.30 recano la copertura per i maggiori oneri derivanti da emendamenti precedentemente illustrati.

CUSIMANO. Do per illustrato l'emendamento 5.53.

GERMANÀ. L'emendamento 5.38 si intende illustrato.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.55 si intende illustrato.

MARINI. Do per illustrato l'emendamento 5.32.

FUSILLO. Do per illustrato l'emendamento 5.24.

GERMANÀ. L'emendamento 5.19 è finalizzato ad estendere anche alle aziende agrumicole della Sicilia i benefici previsti dal disegno di legge in esame.

MINARDO. Aggiungo la firma all'emendamento 5.19.

PRESIDENTE. Accantoniamo l'articolo 5 e passiamo agli emendamenti volti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5:

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Utilizzo di prodotti fitosanitari contro i parassiti e le malattie delle piante di cui agli allegati II B e II C del regolamento CEE 2092/91, ai sensi della direttiva 91/414/CEE)

1. I prodotti destinati alla lotta contro i parassiti e le malattie delle piante elencati nell'allegato II B del regolamento (CEE) 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano già stati registrati da parte del Ministero della sanità come presidi sanitari, rientrano, con decorrenza dal 22 luglio 1991, nella disciplina prevista dal primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ad eccezione dei *preparati da Ryania speciosa e dei preparati granulari di virus*.

2. L'eventuale descrizione, i requisiti di composizione, nonché le eventuali condizioni per l'uso di tali prodotti sono sottoposti alle seguenti disposizioni:

a) *Preparati da Quassia amara*: si intendono convenzionalmente ricompresi sotto tale dizione la segatura o pezzi di legno delle piante di Quassia amara L. e Picrasma excelsa L. Si prevede l'estrazione in acqua e alcool e l'aggiunta di sapone o di olii vegetali;

b) *Propolis*: è il prodotto di raccolta dell'alveare, costituito dalla raccolta, elaborazione e modificazione – da parte delle api – di sostanze cercidi, resinose e gommose prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in soluzione acquosa, idroalcolica ed oleosa in associazione della lecitina di soia come emulsionante. L'etichetta dovrà indicare il contenuto in Flavonoidi, espressi in Galangine, al momento del confezionamento;

c) *Terra distomacea o farina fossile o Tripoli*: il prodotto commerciale è ottenuto tal quale dai depositi di alghe distomae fossilizzate;

d) *Polvere di pietra o di roccia*: il prodotto commerciale è ottenuto tal quale alla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione dovrà essere specificata;

e) *Silicato di sodio*: il prodotto commerciale deve presentare un titolo minimo del 30 per cento di Silicato di sodio. Le condizioni per l'uso devono prevedere una corrispondente utilizzazione massima pari al 2 per cento in volume, diluito in acqua, di prodotto commerciale con un titolo del 305 di principio attivo;

f) *Bicarbonato di sodio*: il prodotto commerciale deve presentare un titolo minimo del 99,5 per cento di principio attivo;

g) *Sapone di potassio*: il prodotto è costituito da vari sali di potassio. Si intende convenzionalmente ricompreso, sotto tale dizione, anche il Sapone di Marsiglia tal quale, sia in pani che in scaglia;

h) *Preparati di feromoni*: si intendono sia quelli adoperati per il monitoraggio che quelli adoperati per la confusione sessuale;

i) *Oli vegetali*: i prodotti commerciali sono quelli ottenuti dall'estrazione e dalla manipolazione meccanica di arachide, cartamo, colza, cotone, girasole, lino, mais, olivo, palma di cocco, ravizzone, senape, sesamo, soia in associazione della lecitina di soia come emulsionante.

3. I prodotti destinati alla lotta contro i parassiti e le malattie delle piante, derivanti da modifiche ed integrazioni dell'allegato II B e dall'inserimento nell'allegato II C del Regolamento 2092/91, che risultino poter rientrare nella disciplina prevista dal primo comma dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968, sono dichiarati tali con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero per le politiche agricole. Parimenti non sono soggetti a registrazione e ad autorizzazione d'uso le preparazioni biodinamiche, con decorrenza dal° 1 luglio 1991.

4. *I preparati da *Ryania speciosa* e quelli granulari di virus*, nonché i fitofarmaci registrabili come presidi sanitari elencati negli allegati II B e II C del regolamento CEE 2092/91 possono essere autorizzati dal Ministero della Sanità secondo le procedure previste dall'articolo 8, comma 4, della direttiva 91/414/CEE, previo concerto con il Ministero per le politiche agricole, su apposita richiesta effettuata da parte degli organismi privati di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento CEE 2092/91.».

5.0.2

SCIVOLETTO, PIATTI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Utilizzo di prodotti fitosanitari contro i parassiti e le malattie delle piante di cui agli allegati II B e II C del regolamento CEE 2092/91, ai sensi della direttiva 91/414/CEE)

1. I prodotti destinati alla lotta contro i parassiti e le malattie delle piante elencati nell'allegato II B del regolamento (CEE) 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano già stati registrati da parte del Ministero della sanità come presidi sanitari, rientrano, con decorrenza dal 22 luglio 1991, nella disciplina prevista dal primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ad eccezione dei *preparati da *Ryania speciosa* e dei preparati granulari di virus*.

2. L'eventuale descrizione, i requisiti di composizione, nonché le eventuali condizioni per l'uso di tali prodotti sono sottoposti alle seguenti disposizioni:

a) *Preparati da Quassia amara*: si intendono convenzionalmente ricompresi sotto tale dizione la segatura o pezzi di legno delle piante di *Quassia amara* L. e *Picrasma excelsa* L. Si prevede l'estrazione in acqua e alcool e l'aggiunta di sapone o di olii vegetali;

b) *Propolis*: è il prodotto di raccolta dell'alveare, costituito dalla raccolta, elaborazione e modificazione - da parte delle api - di sostanze cercidi, resinose e gommose prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in soluzione acquosa, idroalcolica ed oleosa in associazione della lecitina di soia come emulsionante. L'etichetta dovrà indicare il contenuto in Flavonoidi, espressi in Galangine, al momento del confezionamento;

c) *Terra distomacea o farina fossile o Tripoli*: il prodotto commerciale è ottenuto tal quale dai depositi di alghe distomae fossilizzate;

d) *Polvere di pietra o di roccia*: il prodotto commerciale è ottenuto tal quale alla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione dovrà essere specificata;

e) *Silicato di sodio*: il prodotto commerciale deve presentare un titolo minimo del 30 per cento di Silicato di sodio. Le condizioni per l'uso devono prevedere una corrispondente utilizzazione massima pari al 2 per cento in volume, diluito in acqua, di prodotto commerciale con un titolo del 305 di principio attivo;

f) *Bicarbonato di sodio*: il prodotto commerciale deve presentare un titolo minimo del 99,5 per cento di principio attivo;

g) *Sapone di potassio*: il prodotto è costituito da vari sali di potassio. Si intende convenzionalmente ricompreso, sotto tale dizione, anche il Sapone di Marsiglia tal quale, sia in pani che in scaglia;

h) *Preparati di feromoni*: si intendono sia quelli adoperati per il monitoraggio che quelli adoperati per la confusione sessuale;

i) *Oli vegetali*: i prodotti commerciali sono quelli ottenuti dall'estrazione e dalla manipolazione meccanica di arachide, cartamo, colza, cotone, girasole, lino, mais, olivo, palma di cocco, ravizzone, senape, sesamo, soia in associazione della lecitina di soia come emulsionante.

3. I prodotti destinati alla lotta contro i parassiti e le malattie delle piante, derivanti da modifiche ed integrazioni dell'allegato II B e dall'inserimento nell'allegato II C del Regolamento 2092/91, che risultino poter rientrare nella disciplina prevista dal primo comma dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968, sono dichiarati tali con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero per le politiche agricole. Parimenti non sono soggetti a registrazione e ad autorizzazione d'uso le preparazioni biodinamiche, con decorrenza dal 1 luglio 1991.

4. *I preparati da Ryania speciosa e quelli granulari di virus*, nonché i fitofarmaci registrabili come presidi sanitari elencati negli allegati II B e II C del regolamento CEE 2092/91 possono essere autorizzati dal Mini-

stero della Sanità secondo le procedure previste dall'articolo 8, comma 4, della direttiva 91/414/CEE, previo concerto con il Ministero per le politiche agricole, su apposita richiesta effettuata da parte degli organismi privati di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento CEE 2092/91.».

5.0.3

CUSIMANO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 3, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le parole: "esistenti alla data del 19 febbraio 1996" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° dicembre 1997".

2. All'articolo 3, comma 75-bis, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: "esistenti alla data del 1° gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° dicembre 1997"».

5.0.1

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, D'ALÌ

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 3, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le parole: "esistenti alla data del 19 febbraio 1996" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° dicembre 1997".

2. All'articolo 3, comma 75-bis, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: "esistenti alla data del 1° gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° dicembre 1997"».

5.0.4

MAGNALBÒ

Ricordo che l'emendamento 5.0.2 è stato ritirato perchè la questione viene affrontata in modo organico in una proposta di legge in discussione alla Camera dei deputati.

CUSIMANO. Allora ritiro l'emendamento 5.0.3.

BETTAMIO. Do per illustrato l'emendamento 5.0.1.

CUSIMANO. Aggiungo la mia firma all'emendamento 5.0.4 e lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 6:

Art. 6.

(Disposizioni integrative)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con l'assistenza di una segreteria tecnica composta, in relazione alla rilevanza dell'intervento, da uno o più dipendenti del competente Servizio per la contrattazione programmata, i cui oneri di funzionamento sono posti parimenti a carico dei fondi stanziati per l'accordo o contratto di programma».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. In relazione ai mutui contratti ai sensi dell'articolo 15, comma 16, della legge 11 marzo 1988, n. 67, i benefici dell'agevolazione previsti restano validi anche nel caso di mancata attuazione, parziale o totale, del progetto di sviluppo integrato approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, come sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 252.

1-ter. Nel caso in cui il nulla osta ed il contratto di mutuo siano destinati a sole azioni di risanamento, la concessione dell'agevolazione è condizionata alla dimostrazione da parte della cooperativa dell'avvenuta realizzazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, di investimenti miranti all'adeguamento e/o ampliamento degli impianti anche se realizzati al di fuori del progetto integrato di cui al comma precedente.».

6.1

STANISCIÀ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 17, comma 4, primo periodo, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole da: "Le economie" fino a: "delle azioni organiche in agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "Le economie derivanti dalle somme destinate alle azioni organiche in agricoltura di cui alle deliberazioni del CIPE del 10 luglio 1985, dell'8 aprile 1987 e del 3 agosto 1988, nonché quelle derivanti dalle somme assegnate dallo stesso CIPE

per i progetti speciali promozionali in agricoltura di cui all'articolo 19, comma 4 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104"».

6.2 (Nuovo testo)

STANISCIA

Comunico che il senatore Staniscia ha riformulato l'emendamento 6.1, sul quale dovrà pronunciarsi la 5^a Commissione permanente, nei seguenti termini:

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I benefici creditizi relativi a mutui contratti a valere sulla legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 15, comma 16, per azioni congiunte di sviluppo e consolidamento di passività restano valide anche nel caso di parziale realizzazione del progetto di sviluppo integrato approvato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 252, purchè il progetto di sviluppo del soggetto beneficiario del mutuo sia portato a compimento.

1-ter. I benefici creditizi relativi a mutui contratti a valere sulla legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 15, comma 16, per solo consolidamento di passività, restano validi anche nel caso di mancata realizzazione, parziale o totale, del progetto di sviluppo integrato approvato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 252, purchè il soggetto beneficiario del mutuo presenti un proprio progetto di investimento da realizzare con parte del ricavato del mutuo concesso ai sensi della stessa legge 11 marzo 1988, n. 67.».

6.1 (Nuovo testo)

STANISCIA, PREDA

STANISCIA. Do per illustrato l'emendamento 6.2.

PRESIDENTE. Accantoniamo l'articolo 6 e passiamo agli emendamenti volti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6:

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 in materia di ricomposizione fondiaria)

1. Alle norme per la bonifica integrale, approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 26, terzo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", nonchè con avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e su due quotidiani di cui almeno uno a diffusione nazionale.";

b) all'articolo 28, primo comma, sono soppresse le seguenti parole: "sentita una Commissione di tecnici e giurisperiti, nominata con decreto ministeriale.";

c) all'articolo 29, è aggiunto in fine il seguente comma:

"Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilità prevista dal penultimo comma dell'articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio la titolarità, sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelli contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti accertati dall'autorità giudiziaria."».

6.0.1

CADDEO, PIATTI, SARACCO, FUSILLO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina)

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è elevato a quattro anni.

2. È fissato il termine del 31 dicembre 1998 per la presentazione del certificato definitivo previsto dal comma 2, articolo 4, della legge 6 agosto 1954, n. 604, da parte dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano aver stipulato l'atto di compravendita entro il 15 gennaio 1994.».

6.0.2

CADDEO, PIATTI, SARACCO, FUSILLO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Immissione della fauna selvatica nelle aziende faunistico-venatorie)

1. Limitatamente alle stagioni venatorie 1998/2000, il termine di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 per l'immissione di fauna selvatica nelle aziende faunistico-venatorie è prorogato al 31 ottobre.».

6.0.3

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riclassificazione delle zone svantaggiate)

1. Per la riclassificazione delle zone svantaggiate ai fini delle agevolazioni di cui al comma 27 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il termine di decorrenza previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è differito al 1° gennaio 1999.».

6.0.4

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Scarichi di residui degli impianti di trasformazione dei prodotti ittici)

1. Il termine di cui all'articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 649, è differito al 30 giugno 2000.».

6.0.6

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: "dal 31 dicembre 1996 e dal 31 ottobre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "dal 31 dicembre 1999 e dal 31 ottobre 1999"».

6.0.9

FUSILLO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Registro dei prodotti fitosanitari)

1. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le pa-

role: "dal 31 dicembre 1996 e dal 31 ottobre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "dal 31 dicembre 1998 e dal 31 ottobre 1998"».

6.0.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I termini del 31 dicembre 1997 e del 31 ottobre 1997 previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1998 e al 31 ottobre 1998.».

6.0.7

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I termini del 31 dicembre 1997 e del 31 ottobre 1997 previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1998 e al 31 ottobre 1998.».

6.0.8

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, D'ALÌ

PIATTI. Do per illustrati gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Ritiro l'emendamento 6.0.3 e do per illustrato l'emendamento 6.0.4.

BARRILE, *relatore alla Commissione*. Do per illustrati gli emendamenti 6.0.6 e 6.0.5.

FUSILLO. Do per illustrato l'emendamento 6.0.9.

CUSIMANO. Aggiungo la mia firma all'emendamento 6.0.7 e lo do per illustrato.

BETTAMIO. Do per illustrato l'emendamento 6.0.8.

CUSIMANO. Desidero far presente che gli emendamenti 5.16, 5.39, 5.52, 5.40, 5.14, 5.15 e 5.17 praticamente hanno copertura finanziaria; il problema della copertura rimane soprattutto per alcuni, come l'emendamento 5.51 e similari, che riguardano «il 50 per cento del reddito aziendale». Il relatore ha tutti gli elementi per poter eventualmente trovare soluzioni adeguate.

BARRILE, *relatore alla Commissione*. Pur condividendo la proposta del Presidente, che ci dà la possibilità di confrontarci per giungere ad un chiarimento, sento il dovere di fare alcune osservazioni di principio che potrebbero essere utili rispetto al ragionamento che dovremo fare in altra sede.

Anzitutto mi sembra vi siano problemi di tempo, quindi inquadrei la discussione all'interno di una logica di urgenza. Secondo: il provvedimento ha come oggetto la proroga dei termini in agricoltura, quindi se è questo l'obiettivo che vogliamo raggiungere, soprattutto per alcune fattispecie contenute nel provvedimento, non sarebbe opportuno che esigenze anche giuste, ma che potrebbero essere soddisfatte in altra maniera, fossero inserite nel disegno di legge ampliandone l'oggetto e modificandone probabilmente l'indirizzo, così da non sapere dove questo ci porterebbe. In terzo luogo, qui non stiamo dicendo di negare un diritto ad alcune regioni e di riservarlo ad altre, perchè nel testo del disegno di legge è data a tutte le zone olivicole la possibilità di essere beneficiarie dei provvedimenti; non sarebbe giusto, per motivi di campanile o per interessi di chi rappresenta in questa sede la propria regione, inserire solo alcune regioni escludendone altre, come la Liguria, l'Umbria e la Toscana.

Come relatore sono disponibile a migliorare il testo e a soddisfare quante più esigenze sia possibile: però ripeto, stiamo attenti a non ampliare eccessivamente il contenuto del provvedimento, perchè rischiamo di andare contro l'interesse delle aziende agricole e degli agricoltori.

CUSIMANO. Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione l'intervento del relatore, e vorrei fargli presente che ognuno di noi è portatore di confessabili interessi politici. Siamo qui in rappresentanza del mondo che ci ha eletti; il relatore magari ne potrà fare a meno, ma altri non possono.

A parte questo, osservo che il disegno di legge che stiamo esaminando è stato proposto dal Governo, il quale desidera che venga approvato in sede deliberante. La Presidenza dell'Assemblea ce lo ha assegnato in tale sede, ne abbiamo preso atto e abbiamo presentato una serie di emendamenti. È il Regolamento che prevede poi come si debba procedere, e la sede deliberante rischia di saltare quando i Gruppi non sono d'accordo. Tra l'altro, abbiamo potuto constatare che molti dei problemi posti dalle varie forze politiche potrebbero essere superati tranquillamente approvando gli emendamenti di merito e le coperture finanziarie. Resta qualche problema in sospeso? Ebbene, il relatore, se ha la volontà di portare avanti un discorso serio con la 5^a Commissione permanente, ed il Governo, al

quale mi sono appellato in partenza, hanno la possibilità di intervenire, perchè non si tratta di problemi insormontabili, di problemi di copertura finanziaria tali da sconvolgere il bilancio dello Stato, ma di piccoli problemi che possono essere (soprattutto dal Governo) risolti. Ci auguriamo che ciò avvenga, così da poter procedere in sede deliberante.

PRESIDENTE. Prendiamo atto delle considerazioni del relatore e del senatore Cusimano, anche se non vi era certo bisogno di ricordare, per esempio, il diritto di ogni Gruppo di portare il suo contributo. Speriamo si possa giungere ad un accordo per superare gli ostacoli emersi in questa sede.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.

